



TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Esecuzioni e Fallimenti

A TUTTI I PROFESSIONISTI AUSILIARI DEI G.E. e G.D.

Il Presidente e i Magistrati della Sezione Esecuzioni Immobiliari,

COMUNICANO CHE

Visti i DDLL nn. 8, 9 e 11/2020, il DPCM dell'8 marzo 2020 e la Circolare Presidenziale n. 698/2020 del 9 marzo 2020 nonché i primi atti di indirizzo del CSM emessi tutti per fronteggiare l'emergenza coronavirus.

In particolare:

- rilevato che il Decreto dell'8.03.2020 n. 8, all'art. 1 c. 1 prevede che: *“A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020”*, mentre al comma 2 prevede che: *“A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate”*;
- che il medesimo Decreto all'art. 2, comma 1 così recita: *“Ferma l'applicazione delle previsioni di cui al decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, a decorrere dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute...”*, mentre il comma 2 elenca le diverse misure da adottarsi a cura dei capi degli uffici per assicurare le finalità di cui al comma 1, tra cui è prevista una serie di modalità di gestione delle udienze che evitino o comunque limitino al minimo la compresenza delle parti nelle aule di

Tribunale, tra cui (lettera g) il rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020 nei procedimenti civili e penali;

- ritenuto che la stessa *ratio* riguarda le attività svolte “fuori udienza” e, più in generale all'esterno del Palazzo di Giustizia, dai soggetti che compongono l'Ufficio del Giudice dell'Esecuzione e quello del Giudice Delegato (i.e. Custodi Giudiziari, Delegati alla Vendita, Periti Estimatori, Curatori, Commissari Giudiziali, IVG, ausiliari dei decreti di trasferimento...);
- stabilita pertanto la necessità di regolamentare le attività c.d. esterne onde poter assicurare il rispetto delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti al fine di evitare la diffusione del contagio da COVID-19;
- ritenuto che tali linee guida debbano attenere alle procedure esecutive e alle concorsuali per le quali sono già stati emessi le ordinanze di delega delle operazioni di vendita, gli avvisi di vendita e/o fissati gli esperimenti d'asta nonché quelle per cui ancora non è stata disposta l'ordinanza di vendita;
- tenuto altresì conto delle specificità proprie della materia concorsuale;
- in data 10 marzo 2020 è stata approvata la circolare 47 quater con cui hanno deliberato quanto segue:

A) IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE FORZATA

1. CELEBRAZIONE DELL'UDIENZA EX ART. 569 C.P.C.

Per tale udienza, non avendo carattere d'urgenza, il G.E. provvederà a disporre il rinvio a data successiva al 31.05.2020 e con essa saranno differiti anche i relativi termini processuali.

Il Custode Giudiziario avrà comunque cura di segnalare, in via telematica, al G.E. eventuali problematiche connesse allo svolgimento dell'incarico.

2. ATTIVITA' DELL'ESPERTO ESTIMATORE

Il Perito Estimatore sino alla data del 31 maggio 2020 sarà sollevato dallo svolgere qualunque attività di accesso presso i Pubblici Uffici e presso l'immobile pignorato. Ciò salvo ove la presenza dello stesso sia

necessaria ed indifferibile, unitamente a quella del custode giudiziario, come indicato nel paragrafo seguente;

I termini di deposito ed invio della perizia saranno calcolati a ritroso in base alla data dell'udienza come eventualmente ricalendarizzata dal G.E.; ove tale termine non sia congruo – a causa dell'impossibilità di accesso presso i Pubblici Uffici o l'immobile pignorato - l'esperto depositerà istanza di proroga, esplicitando le circostanze di tempo e di fatto che non hanno reso possibile il deposito della perizia nei termini indicati dall'art. 173 bis disp. att. c.p.c.

3. ATTIVITA' DEL CUSTODE GIUDIZIARIO

Il Custode Giudiziario continuerà a svolgere l'attività compatibile con l'attuazione da remoto e/o tramite attività on-line (i.e. istanze al giudice dell'esecuzione, interlocuzione con le parti, controllo della documentazione, presentazione di bozze di provvedimenti ...).

Gli accessi presso l'immobile pignorato sono sospesi sino alla data del 31.05.2020, ad eccezione delle seguenti ipotesi:

- a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria);
- b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

In tali casi il Custode Giudiziario informerà tempestivamente il G.E. al fine di determinare le modalità attuative dell'accesso.

Il Custode è autorizzato a sospendere nel periodo c.d. cuscinetto (cioè fino al 22 marzo 2020 compreso) le visite all'immobile da parte di eventuali interessati.

4. ATTIVITA' DI LIBERAZIONE

Tutte le attività di liberazione eseguite direttamente dal Custode Giudiziario sono sospese (anche quelle in corso) sino alla data del 22 marzo 2020, tranne nei casi in cui ci sia:

- a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria);
- b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti;

In particolare, le attività di liberazione in cui:

- NON sia già avvenuta l'aggiudicazione del bene sono sospese sino al 31 maggio 2020 salvo per quelle prodromiche che possono compiersi anche senza accesso all'immobile (i.e. notifica dell'ordine di liberazione, pre-allerta (telefonica o on-line) delle Autorità di Pubblica Sicurezza eventualmente necessarie per l'assistenza al custode);
- sia AVVENUTA l'aggiudicazione ma la liberazione non sia stata (per qualsiasi motivo) portata a termine oppure (per qualche motivo) non ancora disposta, il Custode Giudiziario invierà al G.E. (eventualmente) istanza di emissione dell'Ordine di Liberazione (ove non ancora emesso), corredata di sintetica relazione circa lo stato di occupazione del bene (come risultante dagli atti) sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, indicando anche se sia o meno stato versato il saldo prezzo, nonché altra utile precisazione in relazione alla delicatezza (sia dal punto di vista pratico che sanitario) dell'attività liberatoria.

All'esito di ciò il G.E. provvederà sulla liberazione, eventualmente prevedendo cautele o tempistiche particolari.

5. LE VENDITE E L'ATTIVITA' DEL PROFESSIONISTA DELEGATO.

5.1 VENDITE FISSATE NEL PERIODO DI SOSPENSIONE FINO AL 22 MARZO 2020

Tutte le vendite già fissate, a prescindere dalla tipologia di vendita¹, sono sospese.

Tutti gli esperimenti di vendita fissati nel *periodo cuscinetto* sopra indicato vanno intesi come differiti.

Ne consegue, pertanto, che su richiesta scritta al Delegato l'offerente potrà richiedere la restituzione delle cauzioni già depositate. In difetto l'offerta resterà ferma fino alla nuova asta in ragione della cauzione già versata.

Le restituzioni saranno operate entro trenta giorni dalla redazione del verbale.

Il tutto dovrà avvenire con le cautele di cui alla successiva lettera e) e con quelle ulteriori che si rendessero necessarie.

¹ Per le vendite che vengono celebrate in modalità telematica "pura" o in modalità "asincrona" anche mobiliare, tale soluzione si spiega, oltre che per esigenze di uniformità, alla luce dell'alterazione dell'assetto concorrenziale del mercato - specie se inteso (in linea con le esigenze sottese alla scelta del modello telematico) su scala nazionale - dovuta all'aggravarsi dell'emergenza sanitaria in atto.

In considerazione di quanto sopra:

- 1) sono differiti tutti gli esperimenti d'asta fissati sino al 22 marzo 2020 mandando:
 - a) al delegato di pubblicare sul PVP (nell'area eventi della pubblicazione): *“vendita differita dal GE. Le cauzioni già versate verranno tenute ferme per la nuova asta salvo richiesta di restituzione”*;
 - b) al custode di informare via mail tutti i soggetti che hanno visitato l'immobile pignorato;
 - c) Astalegele.net si occuperà, senza necessità di alcuna comunicazione da parte del Delegato e costi aggiuntivi per la procedura, di inserire sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza e sul sito del Tribunale di Monza nell'area riservata alle vendite giudiziarie un banner con indicato: *“Esperimenti d'asta fissati sino al 22 marzo 2020 differiti dal G.E. Le cauzioni già versate verranno tenute ferme per la nuova asta salvo richiesta di restituzione”*
 - d) L'IVG di Monza non accetterà più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e non consentirà di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;
 - e) I Delegati, il giorno fissato per gli esperimenti come sopra differiti, sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di differimento con l'eventuale restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire in sala aste la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, il delegato è autorizzato all'apertura delle offerte non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni; per converso, laddove la vendita sia celebrata nelle aule del Tribunale, in caso di assenza di offerte attestata dalla Cancelleria, il delegato potrà procedere alla redazione del verbale secondo le modalità sopra indicate;

- 2) in relazione alle procedure nelle quali risultino gli avvisi di vendita, seppur depositati a PCT e/o notificati, ma non ancora pubblicati su PVP, giornali e siti l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione/pubblicità è sospesa sino a nuovo ordine.
- 3) La Cancelleria provvederà ad inserire la presente circolare in tutti i fascicoli delle esecuzioni già delegate ai professionisti, anche mediante deposito massivo.
- 4) Nel periodo cuscinetto sopra indicato, cioè fino al 22 marzo 2020 (compreso) è sospeso il termine per il versamento del saldo prezzo da parte dell'aggiudicatario indipendentemente dalla modalità secondo cui lo stesso debba avvenire. E, quindi, se il termine viene a scadenza nel periodo cuscinetto il suo decorso riprenderà dal 23 marzo laddove invece l'aggiudicatario proceda al versamento del saldo prezzo nell'arco del menzionato intervallo temporale resta salvo l'acquisto compiuto.

5.2. VENDITE GIA' FISSATE SINO AL 31 MAGGIO 2020

Nel periodo successivo al 22 marzo 2020 dovrà operarsi una distinzione a seconda delle modalità delle vendite.

- 1) si svolgono regolarmente le vendite telematiche "pure" (procedure mobiliari) già fissate a far data dal 23 marzo 2020;
- 2) per le vendite sincrone miste (procedure immobiliari), fissate successivamente al 22 marzo 2020, va disposto il differimento di tutti gli esperimenti d'asta fissati a data successiva al 31 maggio 2020 mandando:

- a) al delegato di pubblicare sul PVP (nell'area eventi della pubblicazione): *"vendita differita dal GE. Le cauzioni già versate verranno tenute ferme per la nuova asta salvo richiesta di restituzione"*;
- b) al custode di informare via mail tutti i soggetti che hanno visitato l'immobile pignorato;
- c) Astalegele.net si occuperà, senza necessità di alcuna comunicazione da parte del Delegato e senza alcun costo aggiuntivo per la procedura, di inserire sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza e sul sito del Tribunale di Monza nell'area riservata alle vendite giudiziarie un banner con indicato: *"Esperimenti d'asta fissati sino al 31 maggio 2020 differiti dal G.E. Le cauzioni già versate verranno tenute ferme per la nuova asta salvo richiesta di restituzione"*

- f) L'IVG di Monza non accetterà più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e non consentire di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;
- g) I Delegati, il giorno fissato per gli esperimenti come sopra differiti, sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di differimento con l'eventuale restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire in sala aste la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, il delegato è autorizzato all'apertura delle offerte non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni; per converso, laddove la vendita sia celebrata nelle aule del Tribunale, in caso di assenza di offerte attestata dalla Cancelleria, il delegato potrà procedere alla redazione del verbale secondo le modalità sopra indicate;
- 5) in relazione alle procedure nelle quali risultino gli avvisi di vendita, seppur depositati a PCT e/o notificati, ma non ancora pubblicati su PVP, giornali e siti l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione/pubblicità è sospesa sino a nuovo ordine.
- 6) La Cancelleria provvederà ad inserire la presente circolare in tutti i fascicoli delle esecuzioni già delegate ai professionisti, anche mediante deposito massivo.

Calendarizzazione delle vendite:

- a) sospese/differite comprese tra il 9 marzo 2020 e il 26 aprile 2020 a far data dal 15 luglio 2020;
- b) sospese/revocate comprese tra il 27 aprile 2020 e il 31 maggio 2020 a far data dal 15 settembre 2020.

6. EMISSIONE DEI DECRETI DI TRASFERIMENTO EX ART.586 CPC

Nel caso in cui il saldo del prezzo non avvenga tramite l'erogazione del mutuo contestualmente alla firma del decreto, modalità sospesa fino al 31 maggio 2020, i Giudici emetteranno i decreti di trasferimento laddove l'Ausiliario trasmetta la bozza al Delegato con l'allegazione dei documenti e quest'ultimo provveda a depositare il tutto a PCT nel fascicolo telematico.

La redazione dell'atto avverrà anche essa in modalità esclusivamente telematica da parte del Giudice.

Gli adempimenti successivi tra cui registrazione e trascrizione del decreto, saranno curati secondo le modalità già disciplinate dall'ufficio, e limitando, per quanto possibile, l'accesso e la presenza fisica negli uffici preposti.

7. PROGETTI DI DISTRIBUZIONE ex art. 596 C.P.C.

I GE, in considerazione del combinato disposto di cui agli articoli 596 e 597 c.p.c., dopo il 22 marzo 2020 terranno, previo decreto con il quale invitano le parti e il Delegato a non comparire all'udienza in assenza di contestazioni, le udienze di approvazione dei progetti di distribuzione ex art. 596 c.p.c. avvisando che il progetto sarà approvato ex art. 597 c.p.c..

Nel caso in cui le parti invece intendessero sollevare contestazioni, le stesse dovranno – entro cinque giorni prima dell'udienza – essere depositate in via telematica nel fascicolo. In tal caso, il GE rinverrà l'udienza dopo il 31 maggio 2020.

Nel caso di necessità di fissazione di nuove udienze di approvazione del progetto di distribuzione dopo il 22 marzo 2020, il GE adotterà analogo decreto, ma il termine per il deposito delle contestazioni decorrerà dalla comunicazione del decreto stesso.

B. IN MATERIA CONCORSUALE

Tutte le aste (con annesse questioni inerenti liberazione, cauzioni, differimenti) disciplinate ex art. 107, II comma L.F. verranno regolate secondo quanto stabilito con la presente circolare per le esecuzioni immobiliari e mobiliari.

Per le aste e in generale le vendite competitive di cui all'art. 107, I co. L.F., il curatore si adeguerà ai criteri di cui sopra, adattandoli alle regole indicate nel programma di liquidazione.

Tutte le ordinarie istanze (autorizzazioni, pareri, richieste di liquidazioni ecc.) verranno inoltrate dai professionisti esclusivamente tramite PCT.

Tutte le udienze di rendiconto, di verifica dello stato passivo, di reclami ex artt. 26 e 36 L.F., così come quelle fissate entro il 22.3.2020, saranno differite con apposito provvedimento a dopo il 31.5.2020.

Per le udienze fissate ai sensi dell'art. 162 (inammissibilità della domanda di concordato), art. 173 (revoca del concordato) e art. 180 (omologazione in caso di opposizione) L.F., valutata l'eventuale urgenza, il G.D. provvederà a fissare o rifissare l'udienza a data successiva al 22.3.2020. In assenza di urgenza, l'udienza verrà fissata o rifissata a data successiva al 31.5.2020.

Il Collegio provvederà regolarmente alla fissazione dei termini di cui all'art. 161 L.F. I termini già fissati ai sensi del medesimo articolo e disposti anteriormente al 22.3.2020 saranno sospesi nel periodo c.d. cuscinetto e riprenderanno a decorrere dal 23.3.2020.

Sono altresì sospesi nel periodo c.d. cuscinetto i termini per le modifiche delle domande di concordato e per il deposito delle relazioni ex art. 172 e art. 180 L.F. che riprenderanno a decorrere dal 23.3.2020. Le adunanze dei creditori e le udienze saranno, quindi, differite in maniera tale da consentire il rispetto del termine fissato dalla legge per il deposito delle suddette relazioni.

Per i concordati preventivi, con votazioni in corso al 9 marzo 2020, ai sensi dell'art. 178, comma 4, L.F. i termini per le adesioni alle proposte di concordato di 20 giorni sono da considerarsi ulteriori, rispetto al periodo di sospensione dei termini previsto dall'art. 1, comma 2, D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020.

Per le udienze prefallimentari il giudice valuterà la sussistenza dell'urgenza nel qual caso l'udienza verrà rifissata o fissata a data successiva al 22.3.2020. A tal fine sarà onere dell'istante evidenziare gli elementi di urgenza, in caso contrario il giudice non potrà che esaminare la sussistenza dei soli elementi ritraibili dalla visura camerale e, pertanto, l'udienza verrà rinviata a data successiva al 31.5.2020.

Per l'apposizione dei sigilli di cui all'art. 84 L.F., trattandosi per sua natura di attività caratterizzata da urgenza, il curatore dovrà procedere se lo stato dei luoghi consenta il rispetto assoluto delle norme igienico-sanitarie di cui alle ordinanze del Ministero della Salute, dovendo viceversa rinviare le operazioni a data successiva quantomeno al 22 marzo 2020.

Sono sospese le operazioni relative all'inventario e con esse le attività che ne conseguono, salvo il caso in cui dal ritardo della vendita dei beni oggetto di inventario consegua un possibile forte depauperamento del valore di realizzo degli stessi.

I professionisti sono autorizzati a sospendere le audizioni con i soggetti falliti o altri soggetti connessi alle procedure, nei casi di urgenza le audizioni si dovranno svolgere solo ove sia possibile rispettare le disposizioni igienico – sanitarie prescritte nei provvedimenti ministeriali.

Sono inoltre prorogati di trenta giorni, senza necessità di specifica autorizzazione, i termini per i depositi del programma di liquidazione, delle relazioni iniziali ex art. 33 I comma L.F. e delle relazioni semestrali ex art. 33 V comma L.F. Parimenti è prorogato il termine per il deposito delle relazioni periodiche dei commissari giudiziali, dei liquidatori giudiziali, dei commissari straordinari.

Il Presidente

D.ssa Maria Gabriella Mariconda